

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 21 luglio 2009

Sui disegni di legge:

(6) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria

(50) TOMASSINI ed altri. - Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

(352) CARRARA ed altri. - Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie

(1067) GASPARRI ed altri. - Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria

(1183) Dorina BIANCHI. - Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico

(su testo unificato ed emendamenti)

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, nel presupposto che le disposizioni in esso contenute sono riconducibili per alcuni aspetti alle materie "ordinamento civile" e "livelli essenziali delle prestazioni", riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre per altri profili alla materia "professioni", rientrante nella competenza legislativa concorrente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando l'opportunità di definire con maggiore precisione gli obblighi, a carico delle Regioni, connessi all'istituzione dell'assicurazione obbligatoria ivi prevista.

Si segnala, inoltre, l'esigenza di un coordinamento tra l'articolo 2, comma 1, che prevede come obbligatoria la copertura assicurativa e l'articolo 6, comma 1, che consente alle Regioni di istituire un apposito fondo di garanzia in sostituzione delle polizze assicurative.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.6 parere non ostativo, rilevando l'opportunità di individuare il soggetto istituzionale deputato a fissare il massimale minimo ivi previsto;

Onorevole Presidente
della 12^a Commissione
S E D E

- sull'emendamento 3.0.1 parere non ostativo, pur segnalando l'estraneità del suo contenuto alla materia dei disegni di legge in titolo;
- sull'emendamento 6-*bis*.1 parere contrario, dal momento che la formulazione contenuta nel testo appare più rispettosa dell'autonomia regionale e locale;
- sull'emendamento 12.1 parere non ostativo, a condizione che il comma 3 sia riformulato in modo da assicurare l'autonomia finanziaria delle Regioni e delle Province autonome;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Sen. MALAN
Estensore del parere

Onorevole Presidente
della 12^a Commissione
S E D E